



LO STATUTO – IN VIGORE DAL 18 DICEMBRE 2023

TITOLO PRIMO

Costituzione – Sede – Scopo – Colori Sociali –
Patrimonio

Art. 1.1

Il Club Canottieri Roggero di Lauria a.s.d. è un'associazione sportiva di tipo dilettantistico ed amatoriale, fondata nel 1902, con sede legale in Viale delle Palme n°20 Palermo – Mondello Valdesi.

Ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP.

L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o

STATUTO CON LE PROPOSTE DEL TAVOLO TECNICO (R.CARUSO, F. FERINA, P. SBACCHI) SECONDO LE PROPOSTE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE IN SEDE DI AFFILIAZIONE

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, **ed in particolare del canottaggio, vela, nuoto e bridge**, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

concessione al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di punti di ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

L'Associazione ha durata illimitata, non persegue scopo di lucro e destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

Art. 1.2 Riconoscimento a fini sportivi

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute,

Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

1.3 – Certificazione

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

TITOLO SECONDO

Soci, categorie e anzianità – aggregati e frequentatori

Art.4.1

Chiunque abbia la capacità di obbligarsi in conformità del Codice civile e che risponda alle caratteristiche richieste dal presente Statuto può chiedere l'associazione al Club.

Art.4.2

Inoltre i Soci dal compimento del 12° anno di età dei loro figli possono chiedere che siano ammessi al Club come Frequentatori.

L'ammissione dei figli minorenni del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed il Socio assume anche per i figli ammessi i doveri verso il Club previsti dal presente Statuto fino al loro raggiungimento della maggiore età.

Al raggiungimento della maggiore età il giovane Frequentatore diverrà automaticamente Socio Ordinario, con esonero del versamento della tassa di ammissione.

Art. 5

L'aspirante Socio deve essere interessato alla pratica sportiva e possedere un elevato senso di lealtà, moralità, onestà e Socialità.

Art. 6.1

Le domande di Associazione dovranno essere presentate da due Soci i quali abbiano maturato una ininterrotta anzianità di almeno quattro anni

Chiunque abbia la capacità di obbligarsi in conformità del Codice civile e risponda alle caratteristiche richieste dal presente Statuto può chiedere l'associazione al Club **come socio o come frequentatore.**

L'aspirante Socio **o l'aspirante frequentatore** deve essere interessato alla pratica sportiva e possedere un elevato senso di lealtà, moralità, onestà e socialità.

Le domande **di ammissione a soci e/o Frequentatori dell'Associazione** dovranno essere presentate da due Soci i quali abbiano maturato una ininterrotta anzianità di almeno quattro anni quali Soci Ordinari

quali Soci Ordinari e che dichiarano di conoscere personalmente il candidato.

Art. 6.2

Le domande di "frequenza" dei figli minorenni dei Soci dovranno essere presentate da almeno uno dei genitori.

Art. 7.1

I Soci appartengono alle seguenti categorie:

a) Soci Ordinari: sono coloro che hanno compiuto i 18 anni e sono stati ammessi a far parte del Club con votazione favorevole dall'organo preposto a deliberarne l'ammissione ed abbiano assolto agli obblighi connessi all'Associazione. Passano automaticamente a questa categoria i Frequentatori juniores al compimento della maggiore età.

b) Soci Benemeriti: sono quei Soci nominati su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Speciale, che con la loro opera abbiano contribuito efficacemente allo sviluppo del Club o che abbiano conseguito, con i colori sociali, risultati sportivi di eccezionale valore in campo nazionale e/o internazionale; inoltre, diventano di diritto Soci Benemeriti quei Soci che abbiano maturato cinquant'anni di interrotta anzianità come Soci ordinari.

c) Soci Onorari: sono coloro che vengono proclamati tali dall'Assemblea Generale su proposta unanime del Consiglio Direttivo, perché hanno acquisito eccezionali meriti verso il Club o eminenti titoli di prestigio personale nel campo

e dichiarano di conoscere personalmente il candidato.

Art. 6.2

Le domande di ammissione a frequentatori dell'Associazione da parte dei figli dei soci dovranno essere presentate da almeno uno dei genitori.

I Soci appartengono alle seguenti categorie:

a) Soci Ordinari: sono coloro che hanno compiuto i 18 anni e sono stati ammessi a far parte del Club con votazione favorevole dall'organo preposto a deliberarne l'ammissione ed abbiano assolto agli obblighi connessi all'Associazione. **Inoltre diventano Soci Ordinari i Frequentatori juniores al compimento della maggiore età.**

morale, sportivo e culturale. La proclamazione dell'Assemblea avverrà per acclamazione.

Art. 7.2

I figli dei Soci ammessi Frequentatori appartengono alle seguenti categorie:

- a) Frequentatori Juniores: sono i giovani, di età compresa tra i 16 anni e la maggiore età, che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a frequentare il Club e che abbiano assolto agli obblighi connessi all'Associazione; passano automaticamente a questa categoria i Frequentatori Ragazzi al compimento del 16° anno di età.
- b) Frequentatori Ragazzi: sono i giovani di 14 e 15 anni che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo a frequentare il Club e che abbiano assolto agli obblighi connessi all'Associazione. passano automaticamente a questa categoria i Frequentatori Allievi al compimento del 14° anno di età.
- c) Frequentatori Allievi: sono i giovani di 12 e 13 anni d'età, ammessi dal Consiglio Direttivo a frequentare il Club ed abbiano assolto gli obblighi connessi all'Associazione.

Art. 8.1

Le obbligazioni economiche dei Soci sono: la tassa di ammissione, le quote annuali di associazione, la tassa una tantum di frequenza dei figli minori, le quote annuali di frequenza dei figli minori e le eventuali contribuzioni o quote straordinarie o supplementari approvate dagli organi preposti.

I Frequentatori appartengono alle seguenti categorie:

Le obbligazioni economiche dei Soci sono: la tassa di ammissione, le quote annuali di associazione e le eventuali contribuzioni o quote straordinarie o supplementari approvate dagli organi preposti.

Le obbligazioni economiche dei Frequentatori e/o dei loro rappresentanti legali sono la tassa una tantum di ammissione, le quote annuali di frequenza e le eventuali contribuzioni o quote

Art. 8.2

Le tasse di ammissione e frequenza, sia di ingresso che annuali, in nessun caso possono essere restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.

Art 9

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione, dalle quote annuali e da quelle straordinarie.

I Soci benemeriti proclamati dopo il 22 maggio 2005, sono tenuti al pagamento della quota annuale nella misura del 30% di quanto stabilito per i Soci ordinari.

Tutti i Soci e i Frequentatori, senza distinzione di categoria, con la sola esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al pagamento di eventuali quote o contribuzioni straordinarie o supplementari, nella misura deliberata dagli organi istituzionali del Club.

Art. 10

I Soci che, per motivi di studio o di lavoro, debbano temporaneamente eleggere il loro domicilio o la loro residenza in altra regione, in modo tale da non consentire loro di frequentare con regolarità il Club, possono fare richiesta scritta per essere considerati Soci assenti, allegando idonea e probante documentazione.

In caso di accettazione della domanda, il Socio assente pagherà la quota annuale nella misura ridotta determinata dall'Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria.

TITOLO TERZO

straordinarie o supplementari approvate dagli organi preposti.

Le tasse di ammissione e frequenza, sia di ingresso che annuali, in nessun caso possono essere restituite ai soci **e ai frequentatori**, rivalutate né trasferite a terzi.

Art. 10

I Soci **e i Frequentatori** che, per motivi di studio o di lavoro, debbano temporaneamente eleggere il loro domicilio o la loro residenza in altra regione, in modo tale da non consentire loro di frequentare con regolarità il Club, possono fare richiesta scritta per essere considerati Soci **e Frequentatori** assenti, allegando idonea e probante documentazione.

In caso di accettazione della domanda, il Socio **e il Frequentatore** assente pagherà la quota annuale nella misura ridotta determinata dall'Assemblea Generale riunita in sessione ordinaria.

Ammissione o nomina dei Soci – ammissione dei Frequentatori – dimissioni da Socio o Frequentatore

Art. 14.1

Le domande di Associazione o Frequenza proposte dal Deputato Segretario per la votazione dovranno restare esposte nell'apposita bacheca dei locali sociali, a disposizione dei Soci, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi affinché i Soci possano eventualmente informare per iscritto il Consiglio Direttivo di notizie ritenute ostative all'ammissione. Trascorso detto periodo il Consiglio Direttivo procede direttamente per quanto attiene alla delibera di ammissione dei candidati coniugi o figli di Soci maggiorenni e di frequenza per i figli di Soci minorenni. Per quanto attiene, invece, agli altri candidati, cosiddetti non aventi diritto, il Consiglio Direttivo fissa la data per la votazione dell'Assemblea Speciale.

Art. 14.2

Possono chiedere di essere ammessi al Club:

- a) Il coniuge o i figli di un socio del club;
- b) I componenti della c.d. "famiglia di fatto" del socio purché risultino iscritti nel proprio certificato di stato di famiglia da almeno tre anni, con le medesime modalità applicate agli altri familiari dei Soci.
- c) I non soci, che risultino non soggetti a provvedimenti giudiziari come previsto dall'art. IX, comma 2°, lettera a) del regolamento generale;

Le domande di Associazione o Frequenza proposte dal Deputato Segretario per la votazione dovranno restare esposte nell'apposita bacheca dei locali sociali, a disposizione dei Soci, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi affinché i Soci possano eventualmente informare per iscritto il Consiglio Direttivo di notizie ritenute ostative all'ammissione. Trascorso detto periodo il Consiglio Direttivo procede direttamente per quanto attiene alla delibera di ammissione dei candidati coniugi o figli di Soci maggiorenni e di frequenza per i figli minorenni di Soci. Per quanto attiene, invece, agli altri candidati, **ai sensi del successivo art. 15**, il Consiglio Direttivo fissa la data per la votazione dell'Assemblea Speciale.

a) **I soggetti legati con altro socio da vincolo di matrimonio o di unione civile o figli di un socio del Club;**

c) **Gli altri richiedenti che non risultino soggetti a provvedimenti giudiziari come previsto dall'art. IX, comma 2°, lettera a) del regolamento generale.**

questi ultimi saranno considerati come "cosiddetti non aventi diritto".

Tutte le proposte devono essere trattate con la massima attenzione e riservatezza.

Art.15

L'ammissione dei Soci cosiddetti non aventi diritto, proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea Speciale, convocata in sessione unica elettorale, con maggioranza di voti favorevoli che superi i 4/5 del numero dei votanti. La votazione sarà valida a condizione che vi partecipino almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

La seduta dell'Assemblea Speciale resterà aperta per non meno di cinque ore durante le quali si procederà alla votazione con voto segreto.

Ogni votante deve intervenire personalmente alla seduta per la votazione ed apporre la firma di presenza sull'apposito registro dei verbali, prima dell'esercizio del voto. Trascorso il tempo stabilito, il Deputato Segretario, assistito da due Soci scrutatori, facenti parte dell'Assemblea Speciale, ma non del Consiglio, e nominati dal Presidente, procederà allo scrutinio redigendo relativo verbale. Il Collegio, come sopra costituito, decide inappellabilmente sulla validità dei voti e garantisce della validità dei risultati della votazione. Nel caso non si raggiungesse la maggioranza necessaria per la regolare costituzione dell'Assemblea, il Consiglio riconvocherà l'Assemblea che procederà ad una nuova votazione.

Art. 17

L'ammissione dei Soci e dei Frequentatori di cui all'art14 1^ comma lettera C proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea Speciale, convocata in sessione unica elettorale, con maggioranza di voti favorevoli che superi i 4/5 del numero dei votanti. La votazione sarà valida a condizione che vi partecipino almeno 1/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Il Socio o il Frequentatore, a qualunque categoria appartenga, continua a far parte del Sodalizio fino a che non comunichi le sue dimissioni con lettera raccomandata a/r o con posta certificata indirizzata al Club tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale.

I Soci delle categorie paganti ed i Frequentatori, anche se dimissionari, restano comunque obbligati al pagamento dell'intera quota annuale in corso e delle eventuali quote suppletive o straordinarie maturate.

Art. 20

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci di età minore, hanno diritto di voto nelle Assemblee del Club di cui fanno parte.

Art. 26

Il Socio, a qualunque categoria appartenga, deve:

1. a) comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali del Club sia fuori, improntando la sua condotta ad un elevato senso di lealtà, di onestà, di moralità e socialità e non deve in alcun modo turbare, col suo comportamento, la vita del Club;
2. b) osservare il presente Statuto ed i Regolamenti del Club;
3. c) risarcire i danni, in qualsiasi modo provocati ai materiali, agli oggetti, alle imbarcazioni e ad altro di proprietà del Club, sia da lui direttamente sia dai suoi familiari minori od ospiti.

Art. 27

Il Socio e il Frequentatore dimissionario perde ogni diritto acquisito e, nel caso di una sua nuova richiesta di ammissione, sarà considerato a tutti gli effetti come nuovo Socio o nuovo Frequentatore.

Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee del Club di cui fanno parte.

Il Socio e il Frequentatore, a qualunque categoria appartenga, deve:

- a) comportarsi in modo irreprensibile, sia nei locali del Club sia fuori, improntando la sua condotta ad un elevato senso di lealtà, di onestà, di moralità e socialità e non deve in alcun modo turbare, col suo comportamento, la vita del Club;
- b) osservare il presente Statuto ed i Regolamenti del Club.
- c) risarcire i danni, in qualsiasi modo provocati ai materiali, agli oggetti, alle imbarcazioni e ad altro di proprietà del Club; **Inoltre il socio deve risarcire i danni provocati dai suoi familiari minori od ospiti.**

Per infrazioni ai doveri previsti dal precedente Art. 26 possono essere presi nei confronti del Socio, dal Collegio dei Probiviri, provvedimenti di sanzione di graduale gravità fino alla espulsione.

Contro il provvedimento di espulsione, che deve essere notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il Socio ha il diritto di appellarsi alla Assemblea Speciale nel termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso, però, non sospende l'esecuzione del provvedimento che resta comunque in vigore sino al definitivo giudizio della Assemblea Speciale.

Prima del giudizio definitivo, l'Assemblea Speciale, nell'ambito delle proprie competenze, può convocare l'interessato.

Il Socio espulso dal Club con giudizio definitivo dell'Assemblea Speciale non può essere riammesso in nessun caso.

Art. 29

L'Assemblea Ordinaria è composta dalla totalità dei Soci aventi diritto di voto.

Essa è convocata dal Presidente del Club che ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

Per infrazioni ai doveri previsti dal precedente Art. 26 Il collegio dei Probiviri può adottare nei confronti del Socio e del Frequentatore provvedimenti di sanzione di graduale gravità fino alla espulsione

Contro il provvedimento di espulsione, che deve essere notificato all'interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, il Socio o il **Frequentatore** ha il diritto di appellarsi alla Assemblea Speciale nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Socio **e il Frequentatore** espulso dal Club con giudizio definitivo dell'Assemblea Speciale, o che non abbia impugnato il provvedimento di espulsione del Collegio dei Probiviri, non può essere riammesso in nessun caso.

L'Assemblea **Generale** è composta dalla totalità dei Soci aventi diritto di voto.

<p>Ad essa compete di:</p> <p>a) esprimere gli indirizzi generali sulle attività del Club;</p> <p>b) discutere e approvare i bilanci;</p> <p>c) decidere, su proposta del Consiglio Direttivo o di un numero dei componenti di essa assemblea non inferiore al 10 %, le modifiche dello Statuto;</p> <p>d) deliberare sull'eventuale scioglimento del Club;</p> <p>e) stabilire e modificare, anche durante il corso dell'anno, l'entità della tassa di ammissione e della quota annuale, per le diverse categorie di Soci, ove suggerito dal Consiglio, decidere la riscossione di quote o contribuzioni straordinarie o supplementari, stabilirne l'entità e le modalità di pagamento;</p> <p>f) autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria proposti dal Consiglio;</p> <p>g) decidere l'eventuale sospensione temporanea delle associazioni di nuovi Soci;</p> <p>h) eleggere, in sessione elettorale, secondo le norme previste all'art. 34,</p> <p>il Presidente del Club</p> <p>i Consiglieri</p> <p>il Collegio dei Revisori dei conti</p> <p>il Collegio dei Probiviri</p> <p>i componenti dell'Assemblea speciale</p>	<p>b) discutere e approvare i bilanci annualmente;</p> <p>e) stabilire e modificare, anche durante il corso dell'anno, l'entità della tassa di ammissione e della quota annuale, per le diverse categorie di Soci e Frequentatori, ove suggerito dal Consiglio, decidere la riscossione di quote o contribuzioni straordinarie o supplementari, stabilirne l'entità e le modalità di pagamento;</p> <p>g) decidere l'eventuale sospensione temporanea delle associazioni di nuovi Soci e Frequentatori ;</p> <p>i) approva i modelli organizzativi e di controllo predisposti dal Consiglio Direttivo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198e successive modifiche o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.</p>
---	---

Art. 30

L'Assemblea Speciale è composta dai soci eletti dall'Assemblea ordinaria, in numero non inferiore a cinquanta e non superiore a cento, tra tutti coloro che abbiano maturato almeno quattro anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari, ed è convocata ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta al Consiglio di almeno trenta Soci che di essa facciano parte e che dovranno indicare l'argomento da portare all'ordine del giorno; in questo secondo caso la richiesta deve essere inserita nell'Ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che dovrà fissare la riunione dell'Assemblea entro i trenta giorni successivi.

I componenti dell'Assemblea speciale sono eletti dalla Assemblea ordinaria insieme agli altri organi istituzionali.

L'assemblea speciale è convocata dal Presidente del Club che ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

All' Assemblea Speciale compete di:

- a) proclamare il Presidente Onorario su segnalazione del Consiglio;
- b) proclamare i Soci Onorari e i Benemeriti su segnalazione del Consiglio o su sua iniziativa autonoma ai sensi dell'art. 16;
- c) decidere sugli appelli contro i provvedimenti di espulsione presi dal Collegio dei Probiviri;

l) proclama per acclamazione i soci onorari di cui all'art. 7.1, lettera C.

L'Assemblea Speciale è composta dai soci eletti dall'Assemblea **Generale**, in numero non inferiore a cinquanta e non superiore a cento, tra tutti coloro che abbiano maturato almeno quattro anni di ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari, ed è convocata ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta al Consiglio di almeno trenta Soci che di essa facciano parte e che dovranno indicare l'argomento da portare all'ordine del giorno; in questo secondo caso la richiesta deve essere inserita nell'Ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che dovrà fissare la riunione dell'Assemblea entro i trenta giorni successivi.

I componenti dell'Assemblea speciale sono eletti dalla Assemblea **Generale** insieme agli altri organi istituzionali.

b) proclamare i Soci Benemeriti su segnalazione del Consiglio o su sua iniziativa autonoma ai sensi dell'art. 16;

- d) votare per l'ammissione dei Soci secondo quanto stabilito dall'Art.16.
- e) svolgere eventuali funzioni delegate dall'assemblea ordinaria.

Art. 32

I Soci dovranno essere convocati, almeno 20 giorni prima della data fissata per le assemblee, mediante un avviso contenente l'Ordine del Giorno, che dovrà essere affisso presso le bacheche site nella sede sociale e nella sede nautica.

Se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche elettive, l'affissione della convocazione dovrà essere effettuata almeno 35 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La data di affissione deve essere documentata mediante verbale controfirmato dal Presidente e dal Deputato Segretario che dovrà essere affisso assieme alla convocazione.

La Segreteria avrà cura di dare la massima pubblicità possibile alla convocazione, senza che ciò possa costituire obbligo connesso alla validità della convocazione stessa, mediante avviso sul sito WEB del Club ed inoltre per posta semplice e/o per e-mail ad ogni Socio, al proprio indirizzo dichiarato.

Art. 33

Le Assemblee, con l'eccezione delle Assemblee elettive, devono essere convocate e riunite in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.

- d) votare per l'ammissione dei Soci e dei **Frequentatori** secondo quanto stabilito dall'Art.15.

e) svolgere eventuali funzioni delegate dall'assemblea Generale.

Le deliberazioni prese dalle Assemblee riunite in prima convocazione saranno valide con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto; in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salve espresse disposizioni in deroga.

Se la discussione dovesse interessare casi individuali e personali, la votazione dovrà essere tenuta con voto segreto.

I Soci non possono essere rappresentati per delega alle Assemblee.

Art. 34

L'Assemblea ordinaria è convocata in sessione elettorale ed in unica convocazione per l'elezione degli Organi Istituzionali del Club.

In questo caso resta formalmente aperta per consentire l'espressione di voto dei Soci nell'arco temporale di dieci ore.

Gli Organi elettivi del Club sono:

- a) Il Presidente del Club
- b) I Consiglieri
- c) Il Collegio dei Proviviri
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) L'Assemblea Speciale.

Tutte le cariche elettive hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi successive alla loro nomina e comunque non oltre un quadriennio dalla nomina stessa.

Gli organi elettivi restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento delle elezioni.

I componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori ed i Probiviri non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS.

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro che abbiano riportato una sentenza penale di condanna passata in autorità di cosa giudicata per reati contro il patrimonio in concorso con terzi e/o per reati associativi e contro la persona o siano stati dichiarati falliti.

Tutti gli eletti alle cariche sociali, nei cui confronti dovesse essere esercitata l'azione penale, si autosospenderanno dalla carica.

Tutti gli eletti sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo.

Le elezioni debbono tenersi entro il 31 ottobre dell'anno in cui si svolgono le Olimpiadi.

a) Elezione del Presidente del Club e dei Consiglieri.

Il Presidente e i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente e di Consigliere tutti i Soci del Club ~~maggioranni~~, che, alla data delle elezioni, abbiano maturato una ininterrotta anzianità di iscrizione come soci ordinari di quattro anni e che siano in regola con gli adempimenti sociali.

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare, presso la Segreteria del Club, la propria candidatura ufficiale

L'Assemblea **Generale** è convocata in sessione elettorale ed in unica convocazione per l'elezione degli Organi Istituzionali del Club.

a Presidente o a Consigliere; i candidati Presidenti potranno anche depositare presso la Segreteria del

Club dichiarazioni scritte programmatiche e/o di intenti.

Le candidature presentate saranno affisse all'albo del Club per tutto il periodo intercorrente tra il termine fissato per la presentazione e la data fissata per le elezioni.

I candidati a Presidente non possono candidarsi ad altre cariche elettive.

I candidati a Consigliere non possono candidarsi ad altre cariche elettive.

Verranno predisposte due schede: una per l'elezione del Presidente ed una per l'elezione dei Consiglieri.

Per l'elezione del Presidente va indicato solo il nominativo del candidato prescelto; sono considerate nulle le schede con più nominativi.

Per l'elezione dei Consiglieri non possono essere espresse più di quattro preferenze; sono considerate nulle le schede con più di quattro nominativi. Durante lo spoglio saranno conteggiati i voti validi per il candidato Presidente e i voti validi per i Candidati consiglieri.

È eletto Presidente il Candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Sono eletti Consiglieri i primi dieci candidati Consiglieri più votati.

b) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Possono essere eletti alla carica di Presidente e di Consigliere tutti i Soci del Club, che, alla data delle elezioni, abbiano maturato una ininterrotta anzianità di iscrizione come soci ordinari di quattro anni e che siano in regola con gli adempimenti sociali.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.

Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci del Club che abbiano maturato una anzianità di iscrizione come soci ordinari di quattro anni alla data delle elezioni.

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a membro del Collegio dei Revisori dei Conti, depositandola presso la Segreteria del Club.

I candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono candidarsi ad altre cariche elettive.

Le schede conterranno spazi destinati a cinque espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o più nominativi, fino ad un massimo di cinque.

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di cinque voti.

Saranno eletti membri ordinari i primi tre candidati più votati.

Saranno eletti membri supplenti i primi due candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.

Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra i membri ordinari.

Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci del Club che siano iscritti all'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal MEF; considerato il limite soggettivo, i Revisori potranno essere rieletti senza alcuna limitazione.

c) Elezione del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.

Sono scelti fra i Soci, che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel Club e che non rivestano cariche sociali. Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a membro del Collegio dei Probiviri, depositandola presso la Segreteria del Club.

I candidati a membri del Collegio dei Probiviri non possono candidarsi ad altre cariche elettive.

Le schede conterranno spazi destinati a sette espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o più nominativi, fino ad un massimo di sette.

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di sette voti.

Saranno eletti membri ordinari i primi cinque candidati più votati.

Saranno eletti membri supplenti i primi due candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.

Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra i membri ordinari.

d) Elezione dei componenti dell'Assemblea speciale

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci iscritti all'Albo predetto possono presentare la propria candidatura ufficiale a membro del Collegio dei Revisori dei Conti, depositandola presso la Segreteria del Club.

Il Collegio dei Revisori dei Conti non potrà essere costituito se non verranno eletti almeno tre Revisori Contabili.

I componenti dell'Assemblea speciale sono eletti dall'Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.

Sono scelti fra i Soci che abbiano almeno quattro anni di anzianità nel Club e che non rivestano cariche sociali.

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del requisito di anzianità possono presentare la propria candidatura ufficiale a componente dell'Assemblea Speciale, depositandola presso la Segreteria del Club.

Le schede conterranno spazi destinati a quindici espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o più nomi, fino ad un massimo di quindici.

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno espressi più di quindici voti.

Saranno nominati componenti dell'Assemblea speciale i Soci più votati, da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento; ove le espressioni di voto non superassero cinquanta, dovrà essere riconvocata entro sessanta giorni l'Assemblea dei Soci per una elezione integrativa.

TITOLO SESTO

Il Presidente del Club – Il Presidente Onorario – I Consiglieri – Il Consiglio Direttivo

Art.36

Il Presidente del Club è eletto dall'Assemblea ordinaria in sessione elettiva (art. 34).

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Club
- b) governa la vita del Club e ne tutela il prestigio
- c) è garante dell'applicazione dello Statuto
- d) convoca il Consiglio e le Assemblee, e presiede le riunioni del Consiglio;
- e) è responsabile del corretto andamento di tutti i settori del club, sia di servizio che operativi, affidati ai Consiglieri deputati;
- f) assegna gli incarichi ai Consiglieri,
- g) firma gli atti, i verbali e le obbligazioni del Club;
- h) nomina gli Scrutatori per tutte le votazioni previste;
- i) può ammettere Ospiti non soci alla frequenza del Club, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento;
- j) può delegare, in parte o totalmente, le sue attribuzioni o gli eventuali incarichi avvocati, mantenendo comunque la responsabilità legale degli atti;
- k) può adottare, per necessità impreviste ed impellenti, sentita, anche informalmente, la maggioranza dei Consiglieri, deliberazioni in via di urgenza, immediatamente esecutive, che dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua prima riunione utile. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 37

Il Consiglio, qualora ne ravvisi l'opportunità, può proporre con votazione unanime all'Assemblea Speciale la proclamazione, per acclamazione, di un Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono

Il Presidente del Club è eletto dall'Assemblea **Generale** in sessione elettiva (art. 34).

particolarmente distinti per la continuità ed il livello della loro opera a favore del Club e per la dedizione alla sua vita ed al suo sviluppo.

Può essere nominato un solo Presidente Onorario e la carica è assegnata a vita.

Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.38

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Club, che lo presiede, e da dieci Consiglieri eletti dalla Assemblea ordinaria in sessione elettiva

Il Presidente del Club, durante la prima riunione dopo le elezioni, nomina un Vice Presidente tra i Consiglieri ed inoltre attribuisce gli incarichi ai Consiglieri, compreso eventualmente il Vice Presidente, deputandoli a particolari settori dell'attività e delle responsabilità direttive del Club.

Sono di norma nominati:

- a) Deputato Segretario
- b) Deputato agli Interni
- c) Deputato Tesoriere
- d) Deputato agli Impianti e Manutenzione delle Sedi
- e) Deputato alle Attività Sportive
- f) Deputato alle Attività Sociali

Il Presidente ha la facoltà di:

- a) attribuire altri incarichi ai consiglieri;
- b) avocare a sé un incarico e svolgerlo o delegarlo;

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Club, che lo presiede, e da dieci Consiglieri eletti dalla Assemblea **Generale** in sessione elettiva

- c) assegnare più di un incarico ad uno stesso Consigliere o sdoppiare un incarico fra due Consiglieri;
- d) revocare o modificare l'incarico assegnato ad un Consigliere.

I Consiglieri Deputati operano in stretta sintonia con il Presidente del Club, al quale riferiscono assiduamente su tutto l'andamento del settore di rispettiva competenza, avendo cura, inoltre, di relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sui lavori delle singole Commissioni da essi presiedute.

Il Presidente ed i Consiglieri non possono ricoprire le medesime cariche in altre Società od Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Art.39

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra il patrimonio del Club;
- b) provvede alla contabilità generale; formula, discute e cura la stesura dei bilanci prima di sottoporli all'Assemblea;
- c) provvede al disbrigo di tutte le pratiche e gli affari che riguardano il Club;
- d) è responsabile, con il Presidente, del corretto andamento di tutti i settori del club sia di servizio che operativi affidati ai Consiglieri deputati;
- e) assume, licenzia, promuove e gestisce il personale dipendente del Club; può delegare la funzione di gestione e conduzione del personale alle Commissioni interessate;

b) provvede alla contabilità generale; formula, discute e cura **annualmente** la stesura dei bilanci prima di sottoporli all'Assemblea;

e) assume, licenzia, promuove e gestisce il personale dipendente del Club **e i lavoratori sportivi**; può delegare la funzione di gestione e conduzione del personale alle Commissioni interessate;

- f) decide degli acquisti e dei lavori per la manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature, nei limiti delle previsioni del bilancio preventivo e nei limiti della disponibilità di cassa;
- g) redige i programmi di indirizzo delle attività sportive e sociali del Club; indice le manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento, di sua iniziativa o su proposta delle Commissioni.
- h) delibera sui regolamenti proposti dalle Commissioni; nomina Commissioni Speciali per lo svolgimento di particolari attività;
- i) prende tutte le disposizioni che ritiene necessarie alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere delle Assemblee e provvede alle misure e agli interventi necessari per il miglior andamento della vita del Club;
- l) adotta tutti quei provvedimenti che ritiene opportuni per la tutela del buon nome e del decoro del Club;
- m) stabilisce l'ammontare dei contributi per il recupero delle spese per servizi ed attività particolari la cui fruizione è riservata soltanto ad alcuni Soci interessati;
- n) propone alle Assemblee di pertinenza i nominativi degli aspiranti Soci delle differenti categorie.
- o) decide, su segnalazione del Deputato per gli sport, il tesseramento di Atleti.
- p) può deferire al Collegio dei Probiviri i casi di gravi comportamenti scorretti e di

violazione delle norme statutarie, venuti a sua conoscenza.

Oltre ai compiti sopra elencati il Consiglio Direttivo ottempera a tutte quelle incombenze che sono più specificatamente indicate in altri articoli del presente Statuto.

Art. 42

La decadenza del Presidente e dei Consiglieri può avvenire per dimissioni, impedimento definitivo o in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Ordinaria,

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, verranno indette le elezioni per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio ne prende atto alla prima riunione utile e deve convocare, entro trenta giorni dalla data di quest'ultima, l'Assemblea Ordinaria alla quale sono sottoposte le dimissioni.

Se l'Assemblea accetta le dimissioni decade l'intero Consiglio.

Se l'Assemblea respinge le dimissioni l'intero Consiglio resta in carica; in questo caso, se i dimissionari non ritirano le dimissioni, solo essi

q) predispone il modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

r) designa un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

La decadenza del Presidente e dei Consiglieri può avvenire per dimissioni, impedimento definitivo o in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea **Generale in seduta Ordinaria**

In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio ne prende atto alla prima riunione utile e deve convocare, entro trenta giorni dalla data di quest'ultima, **l'Assemblea Generale in seduta Ordinaria** alla quale sono sottoposte le dimissioni.

decadono e verranno indette elezioni suppletive per il reintegro dei dimissionari.

La mozione di sfiducia nei riguardi del Consiglio Direttivo può essere proposta:

- a) da un numero di Consiglieri pari o superiore ad otto dei Consiglieri in carica.
- b) da un numero di Soci pari o superiore al 20% degli aventi diritto di voto. La mozione di sfiducia è presentata dai proponenti al Consiglio Direttivo che, presone atto nella prima riunione utile, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro trenta giorni dalla data della riunione.

Se l'Assemblea approva la mozione di sfiducia l'intero Consiglio decade.

Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo esso resta in carica per l'ordinaria amministrazione, presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti, sino all'espletamento delle operazioni di elezione e nomina del nuovo Consiglio.

L'Assemblea in sessione elettorale per la sostituzione dei decaduti o dei dimessi deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di decadenza.

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere proposta da un numero di Soci pari o superiore al 20% degli aventi diritto di voto.

Nel caso di decadenza del Presidente questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione

fino all'espletamento delle operazioni per le nuove elezioni del Presidente.

L'Assemblea in sessione elettorale per la nomina del Presidente deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data di decadenza.

TITOLO SETTIMO

Collegio dei Revisori dei conti

Art.43

La gestione sociale è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti che sono eletti dall'Assemblea Ordinaria in sessione elettorale e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.

Tutte le cariche sociali e quelle di membro di Commissione sono gratuite.

Il Collegio è composto da tre Membri effettivi e due supplenti ed elegge, nella prima riunione, il Presidente del Collegio stesso.

I Membri supplenti, a partire da quello che ha ricevuto il maggior numero di voti, sostituiscono i Membri effettivi dimissionari.

Art.44

Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i conti che sono alla base del bilancio, attesta la esattezza e la corrispondenza coi documenti contabili e ne riferisce alla Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Revisori dei conti, ogni qualvolta dovesse riscontrare errori o irregolarità contabili, deve riferirne tempestivamente al Consiglio.

La gestione sociale è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti che sono eletti **dall'Assemblea Generale in seduta Ordinaria** in sessione elettorale e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.

Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i conti che sono alla base del bilancio, attesta la esattezza e la corrispondenza coi documenti contabili e ne riferisce **alla Assemblea Generale in seduta Ordinaria**.

TITOLO OTTAVO

Collegio dei Probiviri

Art.45

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; tutti sono eletti dall'Assemblea Ordinaria e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.

Il Collegio, nella sua prima riunione dopo la elezione, elegge il Presidente ed il Segretario tra i Membri effettivi.

I Membri supplenti sostituiscono gli effettivi dimissionari, a partire dal supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Art.46

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, le vertenze fra i Soci su richiesta di chi ne abbia interesse; ha il compito di giudicare i comportamenti scorretti e socialmente deprecabili dei Soci, per sua conoscenza o a seguito di segnalazione del Consiglio e, per infrazioni ai dettati dell'Art.26 sui doveri dei Soci, adottare, come previsto dall'Art.27, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto
- c) sospensione sino a sei mesi
- d) espulsione dall'Albo dei Soci del Club.

Le decisioni debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri su cinque.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti; tutti sono eletti **dall'Assemblea Generale** e restano in carica per la durata dei quattro anni del periodo Olimpico.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire e decidere, senza formalità di rito, le vertenze fra i **Soci e/o Frequentatori** su richiesta di chi ne abbia interesse; ha **inoltre** il compito di giudicare i comportamenti scorretti e socialmente deprecabili dei **Soci e/o dei Frequentatori**, per sua conoscenza o a seguito di segnalazione del Consiglio e, per infrazioni ai dettati dell'Art.26 sui doveri dei Soci e dei Frequentatori, adottare, come previsto dall'Art.27, le seguenti sanzioni:

- d) espulsione dall'Albo dei Soci o dei Frequentatori del Club.

Prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento di sanzione, il Collegio deve convocare l'interessato; se questi non si presenta, trascorsi dieci giorni dalla data della convocazione, il Collegio prende ugualmente una decisione comminando, se del caso, l'eventuale sanzione.

TITOLO NONO

Le Commissioni e le Commissioni Speciali

Art.47

Le Commissioni sono composte da almeno quattro Membri oltre al Presidente della Commissione, che è di diritto il Consigliere deputato al settore di attività, nominati dal Consiglio su proposta del Consigliere deputato al settore.

Le Commissioni restano operative per la durata del mandato del Consiglio che le ha costituite. Il Consiglio, su proposta del Consigliere deputato al settore, può, qualora ne ravveda la necessità e in qualsiasi momento, modificare la composizione della Commissione.

Di esse possono far parte tutti i Soci. Possono essere invitati, ad una o più sedute della Commissione, come Consulenti per particolari problemi, anche persone esperte estranee al Club.

Le Commissioni debbono compilare, coerentemente agli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Ordinaria, e presentare all'inizio dell'anno il budget di spesa, necessario al corretto svolgimento dell'attività del settore.

Tale preventivo, dopo discussione ed approvazione da parte del Consiglio, e coordinamento con i

Prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento di sanzione, il Collegio deve **convocare il socio interessato o il Frequentatore, accompagnato da almeno un genitore esercente la rappresentanza genitoriale; se il soggetto convocato** non si presenta, trascorsi dieci giorni dalla data della convocazione, il Collegio prende ugualmente una decisione comminando, se del caso, l'eventuale sanzione

Le Commissioni debbono compilare, coerentemente agli indirizzi generali espressi dall'Assemblea **Generale**, e presentare all'inizio dell'anno il budget di spesa, necessario al corretto svolgimento dell'attività del settore.

Tale preventivo, dopo discussione ed approvazione da parte del Consiglio, e coordinamento con i budget di spesa proposti dalle altre Commissioni,

budget di spesa proposti dalle altre Commissioni, inserito nel Bilancio di previsione, diverrà operativo dopo approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Ordinaria e sarà controllato, nella sua attuazione, dal Deputato Tesoriere che ne sarà responsabile unitamente al Deputato del settore.

Alle Commissioni sono demandati in particolar modo la preparazione e l'aggiornamento dei Regolamenti specifici del settore di competenza; tali Regolamenti dovranno essere presentati al Consiglio, dal Deputato al settore, per essere approvati, integralmente o con modifiche, prima di divenire esecutivi.

Il Consiglio Direttivo nomina, di norma, le seguenti Commissioni:

- a) la Commissione per gli sport, della quale fanno parte di diritto i Deputati con incarichi di natura sportiva e alla quale compete l'organizzazione ed il controllo dell'attività sportiva del Club;
- b) la Commissione per gli interni e per le attività sociali, alla quale è affidato il decoro ed il prestigio sociale del Club;
- c) la Commissione per gli impianti, alla quale sono affidati la manutenzione degli immobili e degli impianti esistenti e la realizzazione dei nuovi impianti;

Il Consiglio, ogni volta che ne ravvisi l'utilità e a sua discrezione, può nominare nuove Commissioni o Commissioni speciali temporanee; queste ultime anche più ristrette nel numero dei componenti, con l'incarico di svolgere particolari compiti organizzativi o di gestione nei vari settori delle attività del Club o dei servizi.

inserito nel Bilancio di previsione, diverrà operativo dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea Generale in seduta Ordinaria e sarà controllato, nella sua attuazione, dal Deputato Tesoriere che ne sarà responsabile unitamente al Deputato del settore.

TITOLO DECIMO

Disposizioni generali e speciali – Norme finali e transitorie

Art. 48

Le norme che regolano la vita del Club sono contenute nel presente Statuto e nel Regolamento generale del Club.

Il Regolamento non può essere in contrasto con il presente Statuto né con lo Statuto ed i Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive cui il Club è affiliato, né con le norme del Codice Civile.

Le norme dello Statuto e del Regolamento che contiene le norme esplicative possono essere modificate soltanto dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o del 15% dei Soci aventi diritto di voto.

Le proposte debbono essere affisse per non meno di trenta giorni all'albo del Club.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria per le modifiche o la revisione dello Statuto e del Regolamento saranno valide se saranno presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione, e sempre con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti.

Le modifiche dei Regolamenti settoriali sono invece prese in coerenza con le norme dello Statuto e del Regolamento.

Art.49

Le norme dello Statuto e del Regolamento che contiene le norme esplicative possono essere modificate soltanto dall'Assemblea **Generale** su proposta del Consiglio Direttivo o del 15% dei Soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea **Generale** per le modifiche o la revisione dello Statuto e del Regolamento saranno valide se saranno presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione, e sempre con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti.

Tutti i documenti di gestione del Club, i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti, delle riunioni del Collegio dei Proviviri, delle riunioni delle Commissioni Speciali, i bilanci del Club ed i libri contabili, i contratti di lavoro dei Dipendenti, i contratti con Gestori terzi, i contratti di appalto o di acquisto, le fatture, questo Statuto, il Regolamento e l'Albo dei Soci sono a disposizione dei Soci, per la loro lettura, presso la Segreteria del Club durante l'orario di lavoro e per appuntamento.

Art. 52

Nel caso di definitivo scioglimento, deciso con le modalità dell'Art. 51, l'Assemblea nominerà un Comitato per la liquidazione composto da sei Soci con l'incarico di attuare la liquidazione del Club e soddisfare le eventuali passività sociali.

Successivamente, in conformità alle prescrizioni di legge per le Associazioni sportive, i beni eventualmente rimasti disponibili saranno devoluti al C.O.N.I.

Art. 55

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua completa approvazione da parte dell'Assemblea Generale avvenuta il 17 dicembre 2023. Dalla stessa data si intende abrogato lo Statuto precedente in tutte le sue parti.

STATUTO SOCIALE approvato nelle
assemblee dei Soci del 26/11/23 e 17/12/2023

Tutti i documenti di gestione del Club, i verbali delle Assemblee, delle riunioni del Consiglio, delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti, delle riunioni del Collegio dei Proviviri, delle riunioni delle Commissioni Speciali, i bilanci del Club ed i libri contabili, i contratti di lavoro dei Dipendenti e dei lavoratori sportivi, i contratti con Gestori terzi, i contratti di appalto o di acquisto, le fatture, lo Statuto, il Regolamento e l'Albo dei Soci e dei Frequentatori sono a disposizione dei Soci, per la loro lettura, presso la Segreteria del Club durante l'orario di lavoro e per appuntamento.

Successivamente, in conformità alle prescrizioni di legge per le Associazioni sportive, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua completa approvazione da parte dell'Assemblea Generale avvenuta il

. Dalla stessa data si intende abrogato lo Statuto precedente in tutte le sue parti.